

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

di *Alessandra Sanna*

COMMISSIONE GIOSTRA, *IL PROGETTO DI RIFORMA PENITENZIARIA*, ROMA, NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, 2019, PP. 1-650.

Il volume da conto del lungo e intenso lavoro volto alla progettazione di un disegno organico di riforma della fase dell'esecuzione penale, che ha trovato solo un marginale sbocco legislativo. Il percorso muove dall'attività degli Stati generali dell'esecuzione penale – vero laboratorio culturale – composto da professori, magistrati, avvocati, operatori penitenziari, rappresentanti di associazioni, professionisti, ministri di culto, istituito tra il 2015 e il 2016 presso il Ministero della giustizia. Ci si proponeva così di accompagnare, sul versante culturale e scientifico, l'iter parlamentare del disegno di legge-delega, oggi definitivamente legge, e di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi tradizionalmente estranei al sentire collettivo. Sarà poi la stessa volontà politica a sostenere il percorso legislativo sfociato nella l. 103/2017, pur non riuscendo a impedire che, nel corso del suo tormentato iter, la novella soffrisse incisive modifiche e ripensamenti, perdendo la coerenza della sua originaria impostazione. La delega aveva, infatti, posto le premesse per il varo della più importante riforma in materia penitenziaria dalla legge n. 354 del 1975, che già aveva concepito il detenuto come soggetto di diritti, con un ribaltamento del tradizionale assetto dei rapporti tra Amministrazione penitenziaria e detenuto.

La Commissione ministeriale, presieduta da Glauco Giostra, istituita in vista degli emanandi decreti delegati, ha assunto come punto di riferimento il contributo culturale degli Stati Generali, volto ad un riassetto dell'esecuzione penale in linea con le coordinate costituzionali. Così il progetto di riforma mira a responsabilizzare il condannato, per consentirgli di operare scelte consapevoli, evitando di sottoporlo, come accade oggi, a prassi «infantilizzanti» che ne minano l'autodeterminazione. Nel medesimo solco, si pone il rifiuto di presunzioni legali di irrecuperabilità sociale. Non si può, infatti, – come ha sottolineato a la Corte di Strasburgo – disconoscere al condannato (ad ogni condannato) il «diritto alla speranza», che implica il dovere degli Stati di prevedere un riesame destinato a «verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto».

Muovendo da tali premesse ideali si è sviluppato un complesso percorso di (ri)scrittura dell'intero corpus normativo sull'esecuzione penitenziaria, fino ad investire, talora, profili non propriamente giuridici (si pensi al ridisegno delle strutture architettoniche e, più in generale, dei «luoghi e spazi della pena»). L'obiettivo perseguito era, in sintesi, quello di una riforma che rivitalizzasse la funzione rieducativa della pena, anche attraverso la rinuncia dell'opzione carcere-centrica in favore di una più coraggiosa scelta di recupero del reo attraverso le misure di comunità.

Da questo punto di vista una particolare attenzione è stata dedicata al tema del lavoro nonché alle forme e ai modi delle attività riparative in favore della vittima del reato, capaci di operare in chiave ri-socializzante, mentre una serie di proposte miravano a favorire l'accesso alle misure alternative, abbattendo i tempi di decisione della magistratura di sorveglianza e creando corsie preferenziali alle decisioni favorevoli all'interessato (v. le modifiche all'art. 678 c.p.p.)

Nella stessa direzione, si è proposta un'estesa abrogazione delle numerose preclusioni alle misure extra-murarie che – in ragione del titolo di reato per cui il soggetto è stato condannato o per il suo status di recidivo – costellano la legge penitenziaria. Lo spostamento del baricentro dell'esecuzione penale verso le sanzioni di comunità è stato, peraltro, accompagnato da una selettiva rimodulazione dei presupposti per la loro concessione e delle modalità per assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte

La Commissione si dimostra ben consapevole dei limiti del lavoro licenziato e sottoposto agli interlocutori istituzionali. S'allude *in primis* alla necessaria revisione del sistema sanzionatorio la cui assenza inibisce l'impatto di una riforma intesa ad emancipare l'ordinamento penitenziario dal compito di rimediare, *in executivis*, alle ricadute nocive del primato accordato alla pena detentiva. D'altro canto, le speranze di successo delle modifiche progettate erano affidate alla volontà politica di operare gli indi-

spensabili investimenti, in materiali e risorse umane, sì da rimediare alle ataviche carenze di personale degli Uepe e degli Uffici di sorveglianza.

Ed era, altresì, forte la consapevolezza che sarebbero stati decisivi, dal punto di vista del successo della riforma, i risultati che gli Stati Generali si proponevano di conseguire nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto ai problemi legati al carcere e all'esecuzione penale. Soltanto se i cittadini avessero compreso il valore di civiltà sotteso al rispetto dei diritti delle persone detenute e all'esigenza del loro recupero sociale, le proposte in cantiere avrebbero avuto la possibilità di realizzarsi e consolidarsi. Si temeva che il destino della stagione riformatrice dipendesse dal persistere della diffusa convinzione che solo il carcere e non anche le misure di comunità garantiscono la sicurezza dei cittadini. Idea distorta ma che affonda nel clima di insicurezza alimentato, troppo spesso, dagli organi dell'informazione e da politici spregiudicati. Oggi, alla luce della parabola involutiva del percorso riformatore, può dirsi che il pronostico si è purtroppo realizzato appieno. E tuttavia il frutto ideale di quel percorso, racchiuso nel volume, rappresenta un prezioso serbatoio cui attingere per tutti coloro che, a vario titolo impegnati nella fase dell'esecuzione, ne constatano quotidianamente l'endemica inadeguatezza rispetto allo *standard* di garanzie di matrice sovraordinata.

E. AMODIO, *A FUROR DI POPOLO. LA GIUSTIZIA VENDICATIVA GIALLOVERDE*, ROMA, DONZELLI, 2019, PP. 1-162.

L'autore ritiene che l'attuale maggioranza di governo esprima un nuovo modo di concepire la giustizia: il populismo penale, capace di travolgere i fondamenti della cultura giuridica moderna – da Beccaria alla Costituzione letta con la lente della Carta europea dei diritti umani – sotto la spinta della collera e di una insaziabile sete di vendetta. Nel vocabolario populista non vi è spazio per le tre parole sulle quali l'illuminismo giuridico riedificò il sistema di giustizia penale: razionalità, proporzionalità, dignità umana

Alla razionalità si sostituisce l'emotività delle vittime di reati; la proporzionalità della pena cede il posto a un estremismo sanzionatorio che pretende dal giudice pene sempre più aspre, al rispetto della dignità umana subentra la collera, che spinge a vedere nel delinquente un nemico da eliminare; il carcere, infine, diventa il luogo elettivo per segregare chi ha sbagliato, al fine di garantire al massimo la sicurezza collettiva.

Questo «grande falò» della cultura moderna, provoca un inesorabile slittamento verso la vendetta, come dimostrano i contenuti dei principali traguardi normativi raggiunti: la legittima difesa domiciliare, la legge «spazza-corrotti» con la nuova disciplina della prescrizione, la normativa che esclude dal rito abbreviato i reati puniti con la pena dell'ergastolo, la riforma dell'ordinamento penitenziario. L'autore rintraccia in ciascuna di queste riforme i segni identificativi del credo populista e si impegna ad analizzarli al fine di decifrare le vere mete del programma di governo in materia di politica criminale.

Si guardi alla legittima difesa domiciliare, ormai trasformata dall'ultima riforma in un fai-da-te punitivo che esalta il ruolo degli «onesti» come avanguardie di un popolo tanto coraggioso da sparare sulla soglia della casa o del negozio. Sul piano morale un abisso separa la nuova ritorsione domiciliare dalla legittima difesa tipica, improntata alla razionalità e alla moderazione, mentre con la nuova causa di non punibilità lo *status* del ladro viene degradato al rango di una cosa alla mercé dell'offeso. Risulta così evidente che la ritorsione domiciliare assume le caratteristiche di una forma di vendetta

Collera e vendetta guidano anche l'orientamento che punta alla massima estensione del diritto penale, respingendo ogni forma di depenalizzazione, promuovendo l'inasprimento delle pene ed elevando il carcere a suprema garanzia della sicurezza collettiva. Specularmente si boccia la discrezionalità dei giudici, definita «buonista», quando modella la pena sulla personalità dell'imputato, o «sabotatrice» della certezza della condanna, se proscioglie da reati minori e senza danno. Si spiega così come le forze di governo intendano cancellare le riforme realizzate nella precedente legislatura, quali il proscioglimento per tenuità del fatto o per l'adozione di condotte riparatorie. Insomma, è la sicurezza collettiva l'altare su cui viene immolato il garantismo e sacrificata persino la prescrizione del reato, bollata come un tradimento dei diritti delle vittime della criminalità.

Ma dal vocabolario populista sono rimosse anche le parole che esprimono l'esigenza di rieducare, reinserire o risocializzare. Solo il carcere, con la segregazione del condannato, è rimedio sicuro contro il pericolo di reiterazione che attenta alla sicurezza collettiva. Di qui i decreti delegati per la riforma dell'ordinamento penitenziario approvati nell'ottobre 2018: operazione di facciata dalla quale trapela la visione carcerocentrica del sistema penale.

Sull'onda del furore punitivo anche il processo viene sospinto verso le sabbie mobili della giustizia sommaria. In questa visione, i magistrati sarebbero un élite incapace di fronteggiare la criminalità con il pugno di ferro, finendo così per tradire i bisogni di sicurezza del popolo. Si apre a tal punto uno scenario dominato dall'incubo di una forte regressione: svilito il processo come baluardo garantistico per l'imputato, il populismo penale sembra lanciato verso una meta capace di travolgere tutti i pilastri della cultura moderna e progressista.

AA.VV., LA TUTELA PREVENTIVA E COMPENSATIVA PER I DIRITTI DEI DETENUTI, A CURA DI FABIO FIORENTIN, TORINO, GIAPPICHELLI, 2019, PP. 1-720.

L'introduzione nel nostro ordinamento penale di strumenti di tutela inibitoria e risarcitoria per la violazione della dignità umana delle persone sottoposte a detenzione (« rimedi preventivi » e « compensativi »), si deve alla Corte europea di Strasburgo che con la sentenza Torreggiani del 2013, nel condannare l'Italia per la violazione sistemica dell'art. 3 C.e.d.u. a causa delle condizioni di sovraffollamento delle carceri, ha constatato l'assenza nell'ordinamento italiano di uno strumento di tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto lesi dall'Amministrazione penitenziaria e ha quindi invitato il Governo italiano a predisporre uno adeguato. Il legislatore nostrano ha dunque varato la disciplina del reclamo giurisdizionale (art. 35-bis l. n. 354 del 1975) e dei rimedi risarcitori (art. 35-ter l. n. 354 del 1975), la quale presenta tuttavia molteplici nodi, subito tradottisi in incertezze applicative e orientamenti giurisprudenziali spesso difformi, se non addirittura contrastanti. Ma, soprattutto, i due rimedi non si dimostrano adeguati a fornire quell'efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute pretesa dalla Corte di Strasburgo. In particolare l'accesso al rimedio compensativo sembra escluso nei confronti di coloro che, pur essendo detenuti o internati al momento di presentazione dell'istanza, lamentano un pregiudizio derivante da condizioni detentive degradanti non più attuali.

Dinanzi a questa situazione di persistente assenza di tutela e di incertezza interpretativa, il volume recensito risulta particolarmente utile nel tracciare il quadro esauriente delle posizioni giurisprudenziali e delle voci dottrinali in materia. E altrettanto preziosi sono gli spunti forniti per una rivisitazione dei rimedi di matrice europea in linea con le sollecitazioni di Strasburgo, prima che un'altra, umiliante, decisione della Corte intervenga a colpire il nostro Paese.

AA.VV., UNA NUOVA LEGGE CONTRO LA CORRUZIONE. COMMENTO ALLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3, A CURA DI R. ORLANDI E S. SEMINARA, GIAPPICHELLI, TORINO, 2019, PP. 1-392.

Il volume intende fornire il panorama delle disposizioni penali, processuali e amministrative entrate in vigore con legge 9 gennaio 2019, n. 3, nota nel mondo dei *mass-media* come « legge spazza-corrotti ».

L'ennesimo provvedimento contro la corruzione, il terzo nel breve volgere di sette anni, si pone nel solco repressivo dei precedenti. Sul versante del diritto penale la riforma s'incanala lungo molteplici direttrici, troppe perché possa individuarsi una linea guida unitaria: procedibilità per i reati commessi all'estero, prescrizione del reato, interdizione perpetua dai pubblici uffici, incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione (cosiddetto DASPO per i corrotti) e la corrispondente misura cautelare, riabilitazione, sospensione condizionale, non punibilità per chi collabora con la giustizia.

Sul versante processuale, il filo conduttore sembra essere quello della progressiva attrazione dei più gravi reati corruttivi nell'area delle regole speciali riservate al crimine organizzato. Così si prevede l'uso mirato di agenti sotto copertura e, in virtù di un'apposita modifica dell'art. 266 comma 2-bis c.p.p., si ammette l'uso investigativo dei *trojan horses*. Allo stesso modo s'includono i delitti di corruzione fra quelli che ostacolano la concessione dei benefici penitenziari ai condannati che non collaborino con l'autorità giudiziaria.

Si introduce, per altro verso, un'inedita ipotesi di patteggiamento compatibile con l'applicazione della nuova pena accessoria dell'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Chiude il volume l'analisi della disposizione circa gli obblighi incumbenti sui partiti ed associazioni politiche di rendere note le fonti di finanziamento. La materia, benché estranea all'area del penale, riceve un'opportuna attenzione all'interno dell'opera alla luce dei legami fra finanziamento e fenomeni corruttivi costantemente riscontrati nell'esperienza pratica.